



# LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO

**Dott. Sebastiano Deias**

**Scasseddu Claudia**

La Costituzione afferma che "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" e che "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto." Questo sottolinea quanto il lavoro è importante all'interno di un paese. Secondo la legislazione sociale il lavoro viene visto principalmente sotto due punti di vista: il lavoro subordinato e quello autonomo.

### LAVORO SUBORDINATO: DEFINIZIONE

L'art. 2094 del Codice civile definisce la figura del prestatore di lavoro subordinato. Da ciò si desume la nozione di **lavoro subordinato**: si ha quando un soggetto (prestatore di lavoro) in cambio della retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto, che può essere persona fisica o giuridica e, in quest'ultimo caso, di natura pubblica o privata (datore di lavoro).

### LAVORO AUTONOMO: DEFINIZIONE

L'art. 2222 del Codice civile definisce il **lavoro autonomo** come quel contratto in cui una persona si impegna, in cambio di una somma di denaro, a realizzare un'opera o a svolgere un servizio in favore di un soggetto committente. Il lavoro autonomo è inquadrabile nella categoria dei contratti d'opera (art. 2222 e seguenti del Codice civile) e si sostanzia in un'obbligazione di fare.

Tra i due si colloca un tipo di lavoro con caratteristiche intermedie: il **lavoro parasubordinato**. Si tratta di forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro ma senza vincolo di subordinazione.

| LAVORO SUBORDINATO   | ELEMENTI DISTINTIVI       | LAVORO AUTONOMO                                     |
|--|---------------------------|---|
|  | OGGETTO DELLA PRESTAZIONE |   |
| Energia lavorativa   |                           | Risultato finale                                    |
|  | ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  |   |
| Non esiste   |                           | Generalmente è presente                             |
|  | POSIZIONE                 |   |
| Dipendenza, subordinazione, collaborazione   |                           | Piena autonomia                                     |
|  | TEMPO                     |   |
| Rispetto di un orario predeterminato   |                           | Discrezionalità sul tempo da dedicare               |
|  | LUOGO                     |   |
| Stabilito dal datore di lavoro   |                           | Discrezionalità sul luogo dove effettuare il lavoro |
|  | MEZZI                     |   |
| Forniti dal datore di lavoro   |                           | Prevalentemente propri                              |
|  | INCIDENZA DEL RISCHIO     |   |
| Non esiste   |                           | Ricade completamente sul titolare                   |
|  | TUTELA                    |   |
| Limiti al potere direttivo del datore<br>Diritti assistenziali e previdenziali<br>Garanzie in caso di recesso del datore |                           | Assente   |

**CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO**  
E' la forma di contratto più diffusa, nella quale il lavoratore viene assunto all'interno dell'azienda senza l'apposizione di un termine prestabilito per la cessazione del rapporto di lavoro, sia perché le esigenze dell'impresa non permettono in linea generale la previsione sulla durata della prestazione, sia perché l'azienda raggiunge il suo fine attraverso la continuità dell'esercizio caratterizzato da una serie di cicli produttivi più o meno lunghi.

**CONTRATTO DI APPRENDISTATO**  
E' un contratto di lavoro subordinato con il quale il datore di lavoro si obbliga a impartire al lavoratore l'insegnamento necessario a far conseguire allo stesso le capacità indispensabili al conseguimento di una qualifica, utilizzando al contempo l'opera professionale a fronte di una retribuzione. Si tratta di un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

**CONTRATTO A TEMPO PARZIALE**  
E' lo svolgimento di un'attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Il part-time può essere organizzato in modo orizzontale o verticale: il primo consiste nello svolgimento dell'attività lavorativa tutti i giorni e per un determinato numero di ore, nel secondo invece vengono stabiliti dei giorni in cui lavorare.

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**  
E' un contratto a tempo determinato a cui viene fissato un termine. L'apposizione del termine, essendo almeno in via di principio, clausola sfavorevole per il lavoratore deve risultare da atto scritto. Al fine di evitare un eccessivo prolungarsi dell'instabilità temporale del rapporto il legislatore ha introdotto il limite massimo di 5 proroghe per una

**2° CATEGORIA PRESTAZIONI DI TIPO INTELLETTUALE**

**1° CATEGORIA PRESTAZIONI DI TIPO MANUALE**

COMMERCianti

ARTIGIANI

PICCOLI IMPRENDITORI

In quest'ultima categoria rientrano essenzialmente le libere professioni intellettuali, protette da iscrizione in un albo professionale. Esistono però anche professionisti, per cui non è necessaria l'iscrizione in un albo, che svolgono attività non regolamentate, aprendo una partita IVA.